

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visto il Decreto Legislativo n.64 del 16.08.2016 “Codice di giustizia contabile” e, in particolare, gli artt.214 e ss., relativi alle azioni esecutive delle sentenze di condanna della Corte dei Conti;

Viste le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi del 21.01.2025 della Corte dei Conti – Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio – con le quali si forniscono indicazioni generali sull’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile in favore dell’amministrazione o ente;

Premesso con sentenza n. 400/2025, notificata agli IFO il 12.09.2025, prot. 13337 in ordine al giudizio di responsabilità iscritto al n. 80643 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, la Corte dei Conti condannava il sig. R.F. al pagamento a favore degli IFO della somma di euro 1.650,00, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e alle spese di giudizio liquidate in euro 413,00;

Considerato che con deliberazione del 07.08.2025, n.751, sono state recepite le linee guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;

che con la medesima deliberazione è stata individuata, ai sensi dell’art. 214, comma 3, c.g.c., quale struttura interna, per tutte le attività volte al recupero delle somme secondo le modalità di esecuzione previste, la U.O.C. Affari Generali e Legali, con riserva di comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, unitamente all’avvio delle singole procedure esecutive, il nominativo ed i contatti del responsabile del procedimento all’uopo individuato;

Atteso che, inoltre, le suddette Linee Guida, in coerenza con quanto disposto dal Codice della Giustizia contabile, nel richiamare il potere dovere di ogni amministrazione

creditrice di procedere all'esecuzione del provvedimento giudiziale di condanna dispongono in merito:

al dovere dell'amministrazione per il tramite dell'Ufficio designato, di dare immediato avvio all'azione di recupero del credito (art. 214, c.3 c.g.c);

all'obbligo dell'amministrazione di iscrivere distintamente, nei documenti contabili, i proventi dei crediti liquidati e di ogni altra somma connessa alla sentenza da eseguire, tenendo presente che le spese di giudizio riscosse dall'amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di spese di giustizia, devono essere successivamente riversate in favore dell'Erario statale;

che tra le possibili procedure di recupero attivabili dall'Amministrazione per il recupero delle somme di cui alla sentenza sopra citata, alternativamente o cumulativamente, in caso di mancato pagamento spontaneo, vi è il recupero in via amministrativa attraverso le ritenute nei limiti di legge, sulle somme dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto (TFR) o quello di quiescenza comunque denominati;

Tenuto conto che il Sig. R.F. risulta attualmente in servizio presso gli I.F.O.;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto della sentenza di condanna della Corte dei Conti n. 400/2025 con la quale il sig. R.F. è stato condannato a pagare agli I.F.O. la complessiva somma di euro 2.063,00 e per l'effetto dare esecuzione alla stessa secondo le modalità indicate al punto 6 delle succitate linee guida;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata al presente provvedimento è disponibile presso la U.O.C. proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto della sentenza di condanna n. 400/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti con la quale il sig. R.F. è stato condannato a pagare in favore degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri la somma di euro 1.650,00 oltre degli interessi legali e rivalutazione monetaria;
- prendere atto, inoltre, che le spese di giustizia di cui all'ordinanza sopra citata saranno corrisposte direttamente da questi Istituti allo Stato secondo quanto previsto all'art.10 delle Linee Guida sull'esecuzione dei titoli dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;
- procedere per l'effetto ad incassare il complessivo importo di euro 2.063,00, secondo le modalità previste al punto 6 delle le linee guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, recepite con deliberazione I.F.O. n. 751/2025.

La U.O.C. Affari Generali e Legali, la UOC Risorse Umane e relazioni sindacali e la U.O.C. Risorse Economiche provvederanno, una volta adottato il presente provvedimento, a curare tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“Presa d’atto della sentenza di condanna n. 400/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti emessa nei confronti del sig. R.F. Provvedimenti consequenziali”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Sent. n. 400/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott.	Tommaso Miele	Presidente
Dott.	Massimo Balestieri	Consigliere
Dott.	Saverio Galasso	Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80643**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti del Signor

(C.F. _____), nato _____, il
_____ e residente a _____, in _____,
n. _____ rappresentato e difeso, in virtù di procura
allegata all'atto di costituzione in giudizio,
dall'Avv. _____ Graziano _____ De _____ Giovanni _____ (C.F.
DGVGZN65S04D612A), del Foro di Roma, (pec:
grazianodegiovanni@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del
medesimo in Roma (RM), via Tacito, n. 23, il quale
chiede di ricevere le notifiche e comunicazioni

relative al presente procedimento a mezzo p.e.c.;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 10 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore Cons. Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Maria Teresa D'Urso, in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l'Avv. Graziano De Giovanni per il convenuto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 28 febbraio 2025, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il 3 marzo 2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor _____, come in atti generalizzato, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di infermiere professionale - intestatario del badge/matricola 13134 - dipendente dell'Istituto appresso indicato, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'IFO - Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma (di seguito: IFO), della somma complessiva di euro 7.099,34 (settemilanovantanove/34), a titolo di danno diretto, - derivante da due poste di danno: a) danno

patrimoniale da assenteismo per euro 2.866,20 (duemilaottocentosessantasei/20); b) danno patrimoniale da disservizio per euro 4.233,14 (quattromiladuecentotrentatre/14), come meglio specificati in citazione, nonché degli interessi maturati e maturandi, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato, con dolo o colpa grave, alle finanze dell'IFO per effetto di falsa attestazione di presenza in servizio, in relazione a 25 episodi avvenuti tra il 16.12.2018 e il 18.07.2019, in cui, previa cessione del proprio badge ad altre persone (la moglie , nonché i colleghi e), queste ne avrebbero effettuato la timbratura in luogo del convenuto.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. a seguito dell'acquisizione di articoli di stampa pubblicati su testate a rilevanza nazionale, che riportavano la notizia di 89 indagati all'IFO quali "furbetti del cartellino", in data 24.5.2022

veniva aperto un fascicolo istruttorio, dal quale successivamente veniva stralciata la posizione dei singoli dipendenti con apertura di singoli fascicoli istruttori;

b. a seguito di istruttoria, la Procura veniva a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale, le cui indagini erano espletate dai Carabinieri, nei confronti di diversi dipendenti dell'IFO per l'ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato continuata e aggravata in concorso (artt. 110, 81 cpv e 640, comma II, n. 1, c.p.), in relazione ad un sistema di false timbrature e artificiose presenze in servizio, all'esito del quale era stato disposto il decreto di citazione diretta a giudizio in data 26.2.2024, emesso nei confronti di 34 imputati, con udienza di comparizione predibattimentale innanzi al Tribunale di Roma fissata per il 9.9.2024;

c. dall'istruttoria svolta con l'IFO, la Procura acquisiva:

(1) una relazione illustrativa del danno cagionato all'istituto stesso dalle condotte poste in essere da ogni singolo dipendente destinatario del decreto di citazione diretta a giudizio, relativamente alle somme erogate a fronte delle prestazioni non rese (nota n. 8486 in data 17.06.2024), successivamente

integrata circa gli ulteriori costi sostenuti dall'Istituto;

(2) notizie, aggiornate ad agosto 2024, sullo stato dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei 34 dipendenti rinviati a giudizio;

d. tra i destinatari del menzionato decreto di citazione diretta a giudizio vi è l'odierno convenuto, imputato dei reati sopra indicati, per:

(a) avere ceduto il proprio badge a _____, _____ e _____, facendosi così attestare falsamente la propria presenza all'interno del posto di lavoro, inducendo, così, in errore il preposto alla liquidazione dei relativi emolumenti dell'IFO sulla sua effettiva presenza sul luogo di lavoro, e procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno;

(b) avere utilizzato il badge di _____ attestandone falsamente la presenza all'interno del posto di lavoro, inducendo in errore il preposto alla liquidazione dei relativi emolumenti dell'IFO, così procurando alla predetta un ingiusto profitto con altrui danno.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che:

3.1. In relazione alle suddette irregolarità,

ric conducibili al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato dal medesimo convenuto sia pari ad euro 7.099,34 (settemilanovantanove/34), a titolo di danno diretto, - derivante dalle due poste di danno ora descritte.

3.1.1 In relazione al danno patrimoniale da assenteismo per il mancato espletamento delle attività lavorative, ex art. 55 - quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, gli episodi contestati al convenuto, sono 25, all'esito degli accertamenti svolti mediante sistemi di video - sorveglianza all'uopo installati; evidenza che in 8 giorni, non risulta alcuna sigla/firma sulle cartelle cliniche, come attestato dagli uffici dell'IFO (nota del 26.2.2025);

In relazione a detti episodi, sulla base dei calcoli effettuati dall'IFO a seguito dei definitivi accertamenti la somma è stata determinata in euro 2.866,20.

3.1.2 Quanto al danno patrimoniale da disservizio, la Procura ripartisce in due voci (euro 1.366,94 + euro 2.866,20) detta posta, complessivamente pari ad euro 4.233,14.

3.1.2.1 La prima voce concerne i maggiori costi di gestione, in tesi, affrontati dall'IFO per

fron­teggia­re tale vi­cen­da, sulla ba­se della men­zio­na­ta no­ta dell'IFO (n. 8673 da­ta­ta 20.06.2024).

In re­la­zio­ne a quan­to so­pra, la Pro­cu­ra con­te­sta a cia­scun di­pen­den­te rin­via­to a giu­di­zio, qua­le il con­ve­nu­to, una qua­ta par­te, pari ad eu­ro 1.366,94, dell'in­te­ro co­sto sop­por­ta­to dall'am­mi­ni­stra­zio­ne;

3.1.2.2 La se­con­da vo­ce con­cer­ne i dis­ser­vi­zi cau­sa­ti al da­to­re di la­vo­ro dall'as­sen­za ar­bi­tra­ria dal ser­vi­zio, sulla sco­rta della quan­ti­fi­ca­zio­ne ef­fet­tu­ata dall'IFO, e vi­ene e­qui­ta­ti­va­men­te quan­ti­fi­ca­ta dalla Pro­cu­ra in mi­su­ra pari al dan­no pa­tri­mo­nia­le di­ret­to da as­sen­te­i­smo con­te­sta­to, pari ad eu­ro 2.866,20.

3.2. Con ri­fe­ri­men­to all'e­le­men­to sog­ge­tti­vo la Pro­cu­ra e­vi­den­zia che la con­dot­ta del con­ve­nu­to ri­sul­ta im­pu­ta­bi­le ad una scel­ta con­sa­pe­vo­le e vo­lon­ta­ria, e quin­di do­lo­sa o, quan­to­me­no, gra­ve­men­te col­po­sa.

4. La Pro­cu­ra re­gio­na­le della Cor­te dei con­ti presso que­sta Se­zio­ne, ri­te­nen­do che con ri­fe­ri­men­to ai fat­ti es­po­sti fos­se con­fi­gu­ra­bi­le una ipo­te­si di dan­no e­ra­ria­le per le fi­nan­ze dell'IFO, con at­to ri­tu­al­men­te no­ti­fi­ca­to nelle for­me di leg­ge, ha in­vi­ta­to l'o­di­er­no con­ve­nu­to a for­ni­re le pro­pie de­du­zio­ni ed e­ven­tu­ali do­cu­men­ti in or­di­ne ai fat­ti

contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1. Nel termine indicato, il soggetto invitato ha presentato deduzioni scritte, senza tuttavia avvalersi della facoltà di essere sentito personalmente, ma le controdeduzioni dallo stesso fornite non hanno consentito - a parere della Procura attrice - di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti. Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto lo stesso innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'IFO, della somma complessiva dedotta in citazione.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene nelle poste di danno sopra descritte.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura regionale ritiene che sussista nesso di causalità tra l'evento pregiudizievole del danno all'erario contestato e la condotta antigiuridica posta in essere dal convenuto, consistita nella falsa attestazione della propria

presenza in servizio con la compartecipazione di altri soggetti.

7. Veniva ritualmente esperito il procedimento monitorio, ai sensi degli artt. 131 ss c.g.c., con il parere favorevole della Procura attrice, ma il convenuto non vi aderiva e si costituiva in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Graziano De Giovanni, del Foro di Roma, il quale ha depositato in atti, in data 17 giugno 2025, una memoria di costituzione recante la data del deposito telematico.

7.1 La difesa, in punto di fatto:

a. evidenzia che il procedimento disciplinare a carico del convenuto è attualmente sospeso in attesa della definizione di quello penale;

b. al convenuto erano state contestate due condotte illecite, entrambe ricadenti nella fattispecie della "truffa" commessa in danno dell'azienda ospedaliera:

(1) la prima è quella per cui oggi il medesimo è convenuto dinanzi alla Corte dei Conti;

(2) la seconda riguarda l'avere a sua volta attestato falsamente la presenza in servizio della moglie timbrandole il cartellino;

tuttavia, per questa ipotesi è stata disposta l'archiviazione in sede penale e in sede disciplinare.

7.2 In punto di diritto, formula articolate censure circa l'inesistenza della truffa, ipotizzata a carico del convenuto, attesa la sua regolare presenza in servizio dello stesso, con conseguente inesistenza e/o eccessiva e ingiusta liquidazione dei danni da assenteismo e/o disservizio.

In conclusione, chiede:

I. in via principale, di respingere, nel merito, la domanda risarcitoria, in quanto totalmente infondata in fatto e diritto e/o comunque inammissibile, con ogni conseguente effetto di legge;

II. in subordine, limitare il danno posto a carico del convenuto, liquidando i relativi danni nella misura e nei limiti in cui sia provato il nesso di causalità tra la supposta condotta illecita e l'esistenza dei danni.

In via istruttoria, formula le richieste istruttorie precisate da pag. 28 a pag. 30 della memoria di costituzione.

8. In data 23 giugno 2025, la Procura regionale ha depositato "requisitoria orale" con cui, replicando alle argomentazioni della difesa ed opponendosi alle avverse richieste istruttorie, ha eccepito l'inammissibilità della nuova documentazione depositata dalla controparte solo con l'atto di

costituzione in giudizio ed ha ribadito le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, chiedendo, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla difesa, che il Collegio demandi al datore di lavoro (IFO):

a. la valutazione circa la veridicità ed attendibilità della documentazione prodotta in questa fase di giudizio;

b. e, in via ulteriormente subordinata e consequenziale alla precedente, la valutazione circa l'eventuale ricalcolo orario e la connessa riquantificazione del danno patrimoniale contestato.

9. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti Signor

come in epigrafe generalizzato, nella sua qualità di infermiere professionale (intestatario del badge/matricola dipendente dell'IFO, all'epoca dei fatti, in relazione ad una ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato, con dolo o colpa grave, alle finanze dell'IFO per effetto di falsa attestazione di presenza in servizio, in relazione a 25 episodi avvenuti tra il 16.12.2018 e il 18.07.2019, in cui, previa cessione del proprio badge ad altre persone moglie, nonché i colleghi

), queste ne avrebbero effettuato la timbratura, in luogo del convenuto.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore dell'IFO, della somma complessiva di euro 7.099,34 (settemilanovantanove/34), a titolo di danno diretto, - derivante da due poste di danno: a) danno patrimoniale da assenteismo per euro 2.866,20

(duemilaottocentosessantasei/20); b) danno patrimoniale da disservizio per euro 4.233,14 (quattromiladuecentotrentatre/14), o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un

orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della documentazione depositata dalla difesa del convenuto unitamente alla memoria di costituzione in giudizio.

Detta eccezione deve ritenersi infondata in quanto non è prevista da alcuna norma l'inammissibilità del deposito di documenti, unitamente all'atto di citazione, che siano nuovi rispetto a quelli prodotti in sede di deduzioni all'invito a dedurre.

Nel merito, peraltro, si tratta di documenti dell'IFO che, da un lato, l'organo investigativo avrebbe potuto/dovuto acquisire nel corso delle indagini e dall'altro, non è provato che la difesa ne potesse

già disporre all'atto del deposito delle predette deduzioni.

5. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dall'IFO in relazione ai fatti esposti, ammonti, secondo un calcolo illustrato nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 7.099,34 (settemilanovantanove/34), a titolo di danno diretto, - derivante da due poste di danno: a) danno patrimoniale da assenteismo per euro 2.866,20 (duemilaottocentosessantasei/20); b) danno patrimoniale da disservizio per euro 4.233,14 (quattromiladuecentotrentatre/14), ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea - dalla falsa attestazione della presenza in servizio del convenuto in relazione a 25 episodi tra il 16.12.2018 e il 18.07.2019, in cui, previa cessione del proprio badge ad altre persone

moglie, nonché _____ ,
queste ne avrebbero effettuato la timbratura, in
luogo del convenuto.

5.1 Alla stregua delle risultanze documentali in atti
(accertamenti svolti dai Carabinieri nell'ambito del
procedimento penale mediante i sistemi di
videosorveglianza), è acclarato che il convenuto
abbia attestato la propria falsa presenza in servizio
mediante la cessione del proprio badge a 2 soggetti
concorrenti (la moglie _____ ed il collega
_____, essendo stati stralciati gli episodi relativi
al colleg _____ in plurimi episodi, il cui numero
deve essere considerato al netto degli episodi dei
giorni 30 e 31 marzo 2019 (nn. 7 e 8 dell'elenco),
per le ragioni indicate nell'atto di citazione (pag.
30).

5.2 Tuttavia, circa la quantificazione del danno, il
Collegio ritiene di aderire solo parzialmente alla
prospettazione attorea.

5.2.1 Quanto al danno da assenteismo, occorre
rilevare che dalla documentazione processuale emerge
che vi è prova della falsa attestazione della
presenza in servizio, ma non della esatta durata
delle assenze dal servizio del convenuto.

Infatti:

a. per oggettivi limiti dell'attività investigativa in sede penale, le videoriprese non sono state integrate, per il convenuto, con il pedinamento o altre attività investigative (cfr. Cdc, sez. giur. Campania, n. 251/2024 *"la prova fotografica della mera uscita non può essere ritenuta sufficiente, atteso che sarebbe stato necessario affiancare altre attività d'indagine come il pedinamento,, per poter avere contezza dell'effettiva attività svolta"*); né la localizzazione tramite GPS o celle telefoniche - strumenti che, invece, l'atto di citazione evidenzia essere state utilizzati nella più ampia indagine penale per altri soggetti - ha provato la presenza del convenuto al difuori dell'IFO, salvo che in due brevi episodi temporanei (con localizzazione del motoveicolo del convenuto).

b. nella stragrande maggioranza di casi, le stesse video-riprese dimostrano uno scambio di badge fra i coniugi, tale per cui la differenza temporale tra la falsa timbratura e l'effettivo transito del convenuto (prevalentemente in entrata) si attesta mediamente intorno ai 30 minuti; peraltro, si nota che la moglie del convenuto non ha subito conseguenze né in sede penale né disciplinare, come attestato in atti.

c. la verifica della documentazione d'ufficio

(cartelle cliniche, e registri farmaci, singola cartella clinica e brogliaccio allegati dalla parte), non appare dirimente, atteso che, da un lato, non è stata verificata dagli organi investigativi tutta la documentazione predetta e, dall'altro, le stesse verifiche dell'IFO sulle sole cartelle cliniche (pur a prescindere dalle censure della difesa) ha appurato la frequente presenza del ricorrente al lavoro nei giorni contestati. Né appare oggi utilmente esperibile alcuna ulteriore indagine, dato il tempo trascorso dal momento delle investigazioni penali. Conseguentemente, il Collegio ritiene conforme al criterio del "più probabile che non" che si siano verificati episodi in massima parte di assenza parziale dal servizio. Dal che, nell'impossibilità di provare con esattezza il danno, deve farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., in base al quale la singola posta di danno può quantificarsi in euro 1.400,00.

5.3 Quanto al danno da disservizio:

- in ordine alla prima voce, concernente i maggiori costi di gestione, in tesi, affrontati dall'IFO, il Collegio ritiene di determinarlo, per singolo convenuto, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., tenuto conto della compartecipazione di altri

soggetti alla causazione del danno, e, pertanto, di liquidarlo in euro 600,00.

- quanto alla seconda voce, concernente i disservizi causati al datore di lavoro, il Collegio ritiene non provata tale posta, siccome già ritenuto in caso analogo (sentenza n. 324/2025 di questa Sezione).

5.4. Ne deriva che il danno complessivo patito dall'Amministrazione danneggiata, in ragione della sommatoria di entrambe le poste dedotte in citazione, ammonta ad euro 2.000,00 (duemila,00).

6. Quanto all'individuazione dell'amministrazione danneggiata questa è da individuarsi nell'IFO, quale ente datore di lavoro del convenuto.

7. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che il convenuto era, all'epoca di fatti, dipendente dell'IFO. Di talché, sussiste(va) all'epoca dei fatti, il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico, a tempo indeterminato.

8. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento

(doloso) dell'odierno convenuto, sia pure tenendo conto della compartecipazione degli altri soggetti indicati nell'atto di citazione .

Deve convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamato a rispondere l'odierno convenuto, che ha attestato la propria falsa presenza in servizio, mediante cessione del proprio badge ad altre persone.

8.1 In tal senso depone la documentazione istruttoria acquisita al fascicolo. In particolare, le video-riprese testimoniano che effettivamente vi è stata la cessione del badge ai compartecipi, che lo hanno impiegato per la timbratura in luogo del convenuto, unico legittimato ad effettuare detta timbratura.

8.2 Ne consegue che risulta per tabulas che il comportamento del convenuto ha causato il contestato danno erariale, sia pure in concorso con gli altri compartecipi.

8.3 Quanto ai soggetti responsabili, deve, considerarsi che si verte in un'ipotesi in cui occorre tenere conto del concorso di altri soggetti, concorso intrinsecamente necessario nell'ipotesi di utilizzo del proprio badge da parte di terzi (solo la moglie e il collega , essendo venuta meno la rilevanza dello .

Sicché si stima congruo determinare il danno causato dal convenuto nel 75% del danno da assenteismo subito dall'amministrazione e, dunque, in definitiva nella somma di euro 1.050,00 (millecinquanta,00), per tale voce, cui va aggiunto il danno da disservizio come sopra determinato (euro 600,00)

Ne deriva che il danno complessivo da porsi a carico del convenuto, in ragione della sommatoria di entrambe le poste dedotte in citazione, ammonta ad euro 1.650,00 (milleseicentocionquanta,00).

9. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene che il comportamento dell'odierno convenuto in relazione ai fatti esposti sia stato senz'altro connotato da dolo, avendo palesemente ceduto reiteratamente il proprio badge ai concorrenti, affinché questi effettuassero la timbratura in sua vece.

10. Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996,

n. 639, e 21 d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020 e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità contabile dell'odierno convenuto.

11. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore dell'IFO, della somma complessiva di euro 1.650,00 (millesecicentocinquanta/00), comprensivi di rivalutazione.

12. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

13. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dall'IFO, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II

(artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

14. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80643** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 28 febbraio 2025, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto

condanna il Signor (C.F. , come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dell'IFO, della somma complessiva di euro 1.650,00 (millesecicentocinquanta/00), oltre agli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*. Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dall'IFO, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L). Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 10 luglio 2025.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 09 settembre 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 413,10 (**Quattrocentotredici/10**).

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente



CORTE DEI CONTI

Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per il Lazio

Si attesta che il presente documento informatico è copia conforme al documento digitale depositato agli atti di questa Sezione Giurisdizionale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Lazio

Settore Pubblicazioni

€ 16,00 imposta di bollo forfettaria (euro sedici/00), posta a carico del soccombente indicato in decisione.

Roma li 09.09.2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente